

CAPITOLO II

DIVIETI, SANZIONI E VIGILANZA

SEZIONE I DIVIETI E SANZIONI

Paragrafo I

Premesse e questioni di carattere generale

La legge sulla caccia pone, come abbiamo già accennato, una miriade di divieti; le relative trasgressioni, se il più delle volte costituiscono illeciti di natura amministrativa, non di rado integrano fatti contravvenzionali. Inizieremo dalle contravvenzioni; tuttavia, ci sia consentita un'osservazione preliminare, la quale, pur se metagiuridica, ci pare più importante delle stesse dispute di diritto, posto che attiene ad argomenti che si collocano sul piano dei valori umani e dei principi di civiltà.

Desideriamo osservare che il principale obbligo del cacciatore è di essere prudente, attento e scrupoloso. La saggezza e la diligenza impongono di considerare il proprio e l'altrui fucile sempre carichi e senza sicura; ciò significa che la *volata* (bocca della canna) non sarà mai rivolta verso le persone, anche quando si è convinti che l'arma sia scarica. Inoltre, il cacciatore dovrà sempre prevedere la traiettoria e la gittata della palla o dei pallini, eccedendo sempre nello zelo; e, se sorge un dubbio, pur minimo, una minima incertezza, sull'incolumità della propria o dell'altrui persona, bisognerà astenersi dallo sparare: una preda mancata non è per niente un evento luttuoso!

Passando alle infrazioni in materia di caccia, l'ipotesi che per prima viene spontaneamente in considerazione è quella della caccia senza licenza. Essa (fermo restando che rimane aperta la questione intorno alla configurazione della contravvenzione, anziché del mero illecito amministrativo) comporta, come conseguenza, che il cacciatore risponderà senz'altro del delitto di porto illegale di arma (se porta, appunto, l'arma comune da sparo)¹.

¹ Riteniamo che il soggetto abilitato al porto del fucile per difesa personale, come anche il soggetto che ha facoltà di portare armi senza licenza, non incorra nel delitto *de quo* (si veda la sezione V del

Per contro, se la trasgressione è posta in essere dal falconiere² (privo di armi), ricorreranno gli illeciti amministrativi o i reati che saranno descritti di seguito.

Nel caso di caccia abusiva da parte dell'arciere, è da ravvisare, in ogni caso, anche il reato previsto e punito dall'art. 4 L. n. 110 del 18.4.75, dato che l'agente porta, per finalità illecite (e quindi, in assenza di giustificato motivo), uno strumento atto ad offendere (vedi la sezione III del capitolo X).

Pur se in posizione minoritaria, a noi sembra, come già proposto nel capitolo precedente, che la caccia senza licenza possa ancora integrare il furto consumato o tentato³. Difatti, una cosa è l'omesso pagamento della tassa (*di rinnovo*), altra cosa è la caccia senza la licenza; per vero, l'agente potrebbe persino essere soggetto che non può beneficiare dell'autorizzazione di polizia (come anche essere minorenni).

Del resto, la legge n. 157/92 non esclude il furto venatorio in modo assoluto, ma solo in relazione agli illeciti previsti dagli artt. 30 e 31; solo in tali casi, infatti, non si applicano gli artt. 624 C.P. (furto), 625 C.P. (circostanze aggravanti) e 626 C.P. (furto d'uso, per bisogno, spigolatura, ecc.); ma la caccia senza licenza esula, in modo pacifico e patente, dai suddetti casi. Ricorrente e condivisibile è, poi, l'insegnamento secondo il quale la detenzione (come anche il possesso) può essere esercitata virtualmente o idealmente (da parte dello Stato, come da parte del privato). In virtù di tale principio è possibile ravvisare il delitto di furto nell'asportazione di terreno del demanio forestale, previa smobilizzazione⁴, e persino il delitto di furto di acqua benché sorgiva e corrente (o comunque già *specificata*)⁵.

Inoltre, anche sotto l'aspetto logico e dell'ermeneutica, non comprendiamo come l'illecito amministrativo per *omesso versamento della tassa di concessione governativa o regionale* possa essere dilatato sino a comprendervi la caccia senza licenza⁶. A ciò si deve aggiungere la considerazione che, quantunque non chiaramente specificato dalla legge, il versamento delle tasse di concessione è quello per il *rinnovo della licenza già ottenuta*, poiché, interpretata in modo più ampio, la norma ammetterebbe la possibilità di andare a caccia provvedendo a versare le relative tasse di concessione, a prescindere dall'ottenimento della licenza; ma ciò non è neppure pensabile.

In ogni caso, appare pacifico che la caccia in riserva, senza il consenso del concessionario, integra il delitto di furto consumato o tentato⁷.

capitolo X); ben può, però, configurarsi la contravvenzione di caccia con mezzi non consentiti, se è usata un'arma diversa dal fucile da caccia.

² Cfr. pure F. TIMO e G.G. CARATTI, *Il gufo, i passerii e il falconiere: una prima applicazione del principio affermato dalle Sezioni unite della Cassazione con decisione n. 25 del 1994*, in *Riv. Pen.*, 1996, p. 221.

³ Pret. Firenze, 29.10.93, *Riv. Pen.*, 1994, n. 1.

⁴ Cass., sez. II, 21.4.1970, *Curro*.

⁵ Cass., sez. II, 1.4.1970, *Faisello*.

⁶ La questione è affrontata anche da S. DRAGONE negli *Atti del Convegno (...)*, Brescia, 1998.

⁷ Pret. Trento, sez. Borgo Valsugana, 3.6.92, *Rampelletto*.

Va da sé che nessuna deroga è, comunque, prevista rispetto all'applicazione della normativa concernente le armi.

Passando ai reati specifici in materia, vediamo che il sistema sanzionatorio della nuova legge sulla caccia è fissato in tre articoli: 30, 31 e 32. Essi riflettono tre specie di sanzioni: quelle penali (art. 30); quelle amministrative (art. 31), sempre che il fatto non costituisca anche reato in virtù di altra disposizione di legge; le sanzioni amministrative accessorie (art. 32).

Per quanto attiene ai divieti, essi sono sostanzialmente stabiliti dagli artt. 21, 30 e 31 della legge in esame. Non a tutti i divieti, però, fanno riferimento diretto le sanzioni comminate dalla legge n. 157/92, dovendo le Regioni provvedere per la rimanente parte.

Come abbiamo anticipato, preferiamo iniziare la disamina partendo dai reati, e perciò dall'art. 30 L. n. 157/92, osservando, come prologo di carattere generale, che *nessuna delle contravvenzioni in materia richiede, come condizione di punibilità, la sorpresa in flagranza*.

Altra considerazione preliminare è che la recidiva di cui all'art. 32 (che comporta l'applicazione o l'inasprimento delle sanzioni amministrative accessorio) è, in tutti i casi, quella (specifica) richiamata dal n. 1 dell'art. 99 C.P., il quale presuppone che il reato precedentemente commesso sia della stessa indole; non è necessariamente richiesto, dunque, che si tratti della stessa contravvenzione⁸, ma basta che la precedente condanna, purché passata in giudicato⁹, riguardi reato *omogeneo*, che presenti caratteri fondamentali comuni (art. 101 C.P.) con la contravvenzione commessa¹⁰. Ci pare, quindi, che possa configurarsi la recidiva aggravata anche se la precedente condanna sia intervenuta per un reato punito da una disposizione non contenuta nel corpo della legge n. 157/92.

Data la natura costitutiva¹¹ della contestazione della recidiva, occorrerà che questa sia, appunto, contestata.

Quanto alle sanzioni amministrative accessorie, nessun effetto possono

In merito al convergere dei reati contro il patrimonio in materia di caccia, si veda anche FERRERO-GAMBINO, *Caccia al camoscio e tentata truffa ai danni dello Stato: sequestro di fauna selvatica*, in *Dir. pen. e proc.*, 1998, p. 349.

⁸ Altrimenti la legge avrebbe recitato: « se il reato è nuovamente commesso (...) », ovvero si sarebbe espressa con proposizioni di analogo significato.

⁹ Cass., 8.6.76, Primitivo, *Cass. Pen. Mass. Ann.*, 1978, 1026; F. ANTONISEI, *Manuale di diritto penale*, IV ed., Giuffrè, Milano, 1960, parte gen., p. 481.

¹⁰ RUGGIERO, *I reati della stessa indole*, Milano, 1948; GIANNITI, *I reati della stessa indole*, Milano, 1959; SIGISMONDI, *Reati dolosi e colposi e reati della stessa indole*, in *Sc. pos.*, 1970, 170; PITTARO, *Recidiva*, in *Dig. pen.*, XI, 1996, 359. Si può pensare a colui che, condannato per furto di selvaggina commesso in una riserva privata, sia chiamato a rispondere della contravvenzione di uccellazione, oppure a colui che, essendo stato condannato per il reato di pesca con materie esplodenti (vedi la sezione II del capitolo III), incorra nella contravvenzione di caccia con mezzi non consentiti (lett. *h* dell'art. 30).

¹¹ Cass., 4.12.85, Comini, *Cass. Pen.*, 1987, 1340.

spiegare la concessione della sospensione condizionale della pena¹² o il fatto che la pena per la contravvenzione sulla caccia sia stata applicata su richiesta delle parti (art. 444 C.P.P.)¹³.

Al contrario, se è stata concordata la pena per il reato precedente¹⁴, ovvero se il soggetto ha ottenuto riabilitazione (art. 178 C.P.) relativa alla precedente condanna, esula la possibilità di applicazione delle sanzioni accessorie amministrative, dal momento che sia la riabilitazione sia la pena "patteggiata" sicuramente estinguono, salvo che sia diversamente stabilito, gli *effetti penali* della condanna¹⁵.

Paragrafo II

Lettera a)

È posto un divieto generale di caccia, che va dalla data di chiusura a quella di apertura, periodo nel quale la selvaggina assume la qualità generale di *specie protetta*; trattasi, come abbiamo innanzi visto, di volatili e mammiferi esistenti in libertà, in popolazione sul territorio nazionale, stabilmente o temporaneamente, a eccezione di ratti, topi, talpe e arvicole.

La trasgressione è punita con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000. L'art. 32 prevede, come sanzione accessoria, la sospensione della licenza di caccia da uno a tre anni e, in caso di recidiva specifica, l'esclusione definitiva della concessione della licenza per uso caccia.

Trattasi, come abbiamo già osservato, di contravvenzione.

Non si richiede necessariamente l'abbattimento o la cattura della selvaggina, bastando che il rco vaghi, con armi o con mezzi idonei, alla *ricerca* della stessa¹; il

¹² SS.UU., 17.12.90, Capelli, *Cass. Pen.*, 1991, I, 1034, a proposito della revoca e della sospensione della patente di guida, ritenute pene accessorie.

¹³ Come si sa, persino le sanzioni amministrative irrogabili dal giudice con la sentenza di condanna sfuggono al dettato del 1° comma dell'art. 445 C.P.P. (che esclude la possibilità di applicare la pena accessoria in caso di "patteggiamento"): SS.UU., 27.3.92, Cordarilli, *Cass. Pen.*, 1992, 2046; Cass., 14.12.92, Grcco, *Foro it.*, 1993, II, 273.

¹⁴ E sempre che siano trascorsi, rispettivamente, cinque anni dalla condanna per delitto, ovvero due anni da quella per contravvenzione (2° comma dell'art. 445 C.P.P.).

¹⁵ E la possibilità di contestare la recidiva è certamente uno degli effetti penali della condanna: ANTOISEI, *Man.*, cit., parte generale, p. 539. Cfr. pure R. PANNAIN, *Manuale di diritto penale*, UTET, Torino, 1967, parte gen., p. 988; PECORARO-ALBANI, *L'estinzione delle situazioni soggettive penali*, Napoli, 1967.

¹ Cass., 5.6.1996, Mazzoni, *Cass. Pen.*, 1997, p. 2563. Si è pure affermato che costituisce esercizio d'attività venatoria anche l'ispezione di trappole predisposte per la cattura di richiami vivi: Cass., 26.11.98, Giovagnoli, *Cass. Pen.*, 2000, p. 160. Per la verità, la massima, oltre che ribadire concetti ovvi, non accenna al fatto che già il predisporre le trappole costituisce attività di caccia.

Una parte della giurisprudenza occupa posizioni estreme, che non sono condivisibili; si è, infatti, asserito che costituirebbe già esercizio di caccia l'aver intrapreso il tragitto che porta ai luoghi di caccia: Cass., 5.6.96, Mazzoni, *Riv. pol.*, 1998, p. 192. Orbene, il mero recarsi a caccia non ci pare

vagare in tali condizioni configura già il *cacciare*, e non va confuso con la prova dell'infrazione. A tal proposito, si osserva che il 3° comma dell'art. 12 equipara all'esercizio della caccia anche il mero soffermarsi e il vagare con i mezzi di caccia (non necessariamente quelli di cui all'art. 13) o in attitudine di caccia.

Nessun'importanza ha, poi, la circostanza che l'arma sia scarica o smontata.

Operazione concettualmente differente è il mero trasferimento del fucile (*anche se non smontato*) da un luogo a un altro (*anche attraverso l'aperta campagna*). In tal caso, la contravvenzione esula, non perché l'arma sia scarica, bensì perché il soggetto non pone in essere quel *vagare* (giacché sta facendo percorso segnato e diretto) o quel *soffermarsi* (tanto è vero che sta marciando verso una meta prefissata) descritti dall'art. 12; in tale evenienza, si tratterebbe di vera e propria insussistenza della condotta descritta dalla norma incriminatrice, e non di mera mancanza dell'elemento psicologico. Del resto, tali forme di attraversamento della campagna con armi montate sono prese in considerazione direttamente dalla lettera g) dell'art. 21, che vieta, appunto, il trasporto, per i luoghi di caccia, di fucili carichi e non riposti in custodia; la norma contiene il solo precetto, al quale andrà riferita la relativa sanzione di carattere amministrativo.

La contravvenzione è di natura permanente, durando per tutto il periodo nel quale avviene la battuta. Essa ci pare di carattere misto, poiché occorre l'effettivo intento di cacciare (ontologicamente di natura dolosa), esprimendosi la legge con il verbo *esercita* (la caccia)²; al contrario, non è necessariamente richiesto che il dolo investa gli altri elementi costitutivi del reato (a es., commette il reato chi va a caccia nella seconda domenica di settembre, credendo che si tratti della terza).

integrare la condotta descritta dal 3° comma dell'art. 12 della legge n. 157/92, poiché il « *vagare (...)* con i mezzi destinati a tale scopo (...) », come recitato dal comma in esame, non può comprendere finanche il viaggio (quand'anche a piedi) per raggiungere il luogo di caccia, bensì presuppone implicitamente che il reo sia già alla ricerca della selvaggina.

Né a conforto della tesi rigoristica può essere citata quella giurisprudenza civile, in materia di rischi oggetto di assicurazione, il cui insegnamento include, rettamente, tra i danni coperti da assicurazione anche quelli cagionati durante il tragitto per recarsi a caccia: Cass., 24.11.89, Firs Italiana c. Pugliese, *Giur. agr.*, 1990, p. 542; non sfugge, invero, che un conto è l'aspetto civilistico del danno cagionato *in itinere* (che ha analogia con la copertura del rischio di infortunio *in itinere*), e che tutt'altro conto è il dilatare arbitrariamente il modello di una fattispecie criminosa sino a introdurre un comportamento diverso da quello descritto dalla norma. Sull'assicurazione della R.C. in genere, cfr. pure F.D. BUSNELLI, *Nuove frontiere della responsabilità civile*, in *Jus*, 1976, p. 41 e ss.; G. VOLPE PUTZOLO, *L'assicurazione*, in *Tratt. di diritto priv.*, diretto da P. RESCIGNO, cit., p. 116 e ss.

² E così, per fare un esempio, non ci pare che commetta il reato la persona che, mentre si reca a tirare al piattello in periodo di caccia chiusa, accetta l'invito mosso da amici contadini e si ferma a brindare con loro per il buon raccolto, avendo cura di portare il fucile con sé (per non lasciarlo incustodito). Stando alla lettera del 3° comma dell'art. 12, il fatto dovrebbe essere astrattamente inquadrabile sotto il dettato della lettera a) in esame; difatti, il tiratore si trova con l'arma (indipendentemente dal fatto che il fucile sia smontato e scarico) in aperta campagna e in periodo di caccia chiusa. Non di meno ci pare, però, che manchi quel *quid* necessario, sotto l'aspetto volitivo, a integrare la contravvenzione, stante il fatto che la volontà del tiratore non è sorretta neppure da quel *minimum* che caratterizza l'intenzione di *esercitare* la caccia.

Paragrafo III
Lettera b)

Commette questa contravvenzione chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'art. 2 (ossia quelle specie "particolarmente" protette che non possono mai costituire oggetto di caccia, né possono essere detenute in esemplari vivi o morti). Per i contravventori è previsto l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000. L'art. 32 prevede, come sanzione accessoria, la sospensione della licenza di caccia da uno a tre anni; e, se vi è recidiva, l'esclusione definitiva della concessione della licenza di caccia.

Qui si tratta di veri e propri abbattimento, cattura o detenzione della selvaggina. Ovviamente, trattandosi di contravvenzione, non è configurabile il tentativo.

La contravvenzione può essere commessa tanto per colpa quanto con dolo, a nulla rilevando l'errore di quel cacciatore che confonda un esemplare con un altro¹. Si è anche affermato che, trattandosi di specie particolarmente protette, è irrilevante che l'esemplare catturato o detenuto sia di natura selvatica o proveniente da cattività².

In merito alla caccia al fagiano di monte (*tetrao tetrix*), la Suprema Corte³ ha avuto modo di precisare che essa è compatibile con la direttiva comunitaria n. 409 del 1979.

La condotta di detenzione integra certamente una contravvenzione permanente; le altre manifestazioni dell'illecito, invece, appaiono inquadrabili tra i reati istantanei.

Indipendentemente dal numero dei capi abbattuti, il reato è unico, non ricorrendo un caso di concorso.

Per converso, questa contravvenzione ben può concorrere con quella esaminata precedentemente.

Paragrafo IV
Lettera c)

Consuma questa contravvenzione chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo o muflone sardo. Lo speciale regime di protezione per tali specie è dettato dal particolare pregio ambientale delle stesse.

¹ Cass. 18.4.93, Pittori. Si trattava, nella specie, della contravvenzione di cui alla lettera b) dell'art. 30, per abbattimento di una *tortora dal collare*; ma la massima è riferibile anche alla contravvenzione in esame. Il distinguere un volatile dall'altro è spesso arte complicata e difficile; per rendersene conto, basta confrontare A. CIELINI e F. PEDRETTI, *Manuale per il riconoscimento degli uccelli italiani*, Olimpia, Firenze.

² Cass., 27.5.97, Maldì, *Cass. Pen.*, 1998, p. 2107.

³ Sez. III, 23.1.98, Lazzarotto, *Cass. Pen.*, 1999, p. 1581.

Le pene previste sono più severe: l'arresto da tre mesi a un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000. L'art. 32 prevede, inoltre, la sanzione accessoria della revoca della licenza e il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni; in caso di recidiva, l'esclusione definitiva della licenza.

Valga, per questa contravvenzione, quanto detto per quella precedente; del resto, è questa una norma speciale rispetto all'altra; tuttavia, ben può essere ravvisato un concorso di reati se l'agente commette anche il fatto descritto sotto la precedente lettera b). Nulla osta alla possibilità che questa contravvenzione concorra con quella di cui alla lettera a).

Paragrafo V

Lettera d)

I. Incorre in quest'infrazione chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi regionali naturali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive. In tali ambiti territoriali le specie cacciabili sono protette in ogni tempo, anche in periodo di apertura della stagione venatoria. La pena è dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000; è prevista la sospensione della licenza di porto di fucile da uno a tre anni; in caso di recidiva, la revoca della licenza e il divieto di rilascio per dieci anni.

Per questa contravvenzione vale quanto detto a proposito di quella di cui alla lettera a). Se ne distingue perché la norma prende in considerazione determinati luoghi, piuttosto che i periodi di caccia chiusa¹.

In merito a questo reato, si registra una sentenza della Suprema Corte, la quale ha confermato quella che ci pare un'ovvietà, e cioè che bene è eseguito il sequestro del fucile e delle munizioni nei confronti di chi viene sorpreso in atteggiamento di caccia in un parco nazionale o regionale².

I parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con provvedimento pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, non necessitano di tabellazione perimetrale³.

Se il cacciatore abbatte capi di selvaggina protetta, vi sarà concorso di reati; va da sé che il reato di cui alla presente lettera d) può concorrere con quello di cui alla lettera a), che, fra l'altro, è punito con pena più grave.

Il reato è permanente, durando per il tempo in cui il reo si intrattiene nel luogo.

II. L'art. 30, 1° comma, L. 6.12.1991, n. 394, punisce con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 200.000 a 25.000.000 il privato che, senza permesso dell'Ente, introduca armi (d'ogni genere) o esplosivi (parziale metonimia che

¹ Cfr. M. SANTOLOCI, *Caccia abusiva nei parchi e carte di confine: inapplicabile la buona fede*, in *Riv. Pen.*, 1996, p. 626.

² Cass., sez. III, 17.5.1994, Marinelli.

³ Cass., 9.3.98, Giacometti, *Cass. Pen.*, 1999, p. 1581.

indica pure materie esplodenti e munizioni) nei parchi (art. 11, 3° comma, lett. *f*) o nelle aree marine protette (lett. *d* dell'art. 19); la pena è raddoppiata per la recidiva. Il divieto attiene anche al trasporto (attività che è contenuta nella condotta di *introduzione*) giacché le norme in esame non sono state abrogate dall'art. 21, lett. *g*), L. n. 157/92, che consente il trasporto del fucile scarico e in custodia fuori del contesto di caccia⁴. Ci pare, però, che esuli il reato in caso di transito per vie demaniali che attraversino il parco.

Difficile diventa il raccordo tra l'art. 30 L. n. 394/91 e la lettera *d*) dell'art. 30 L. n. 157/92, poiché l'interpretazione più ortodossa dovrebbe condurre a ipotizzare un concorso di reati quando si tratti di caccia effettivamente esercitata nel parco.

Paragrafo VI *Lettera e)*

All'art. 3 della legge sulla caccia, il legislatore fa espresso divieto di *uccellazione*; ciò in attuazione dell'art. 8 della direttiva CEE 79/409 e dell'art. 8 della Convenzione di Berna del 19.9.79 (ratificata per mezzo della legge n. 503/81), che vietano agli Stati membri il ricorso a mezzi, impianti e metodi di uccisione in massa o comunque non selettivi o che possono portare localmente alla scomparsa di una specie. L'infrazione è punita con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000. Le sanzioni accessorie, in quest'ipotesi, sono la revoca della licenza e il divieto di rilascio per dieci anni; in caso di recidiva, l'esclusione definitiva della licenza.

L'attività di uccellazione consiste nella cattura di uccelli con l'utilizzo di mezzi non consentiti per la caccia. Essa è stata oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali, essendo controversa la stessa nozione di *uccellazione*¹.

Secondo un filone giurisprudenziale, si verte in tale ipotesi quando si va comunque a caccia di uccelli, nidi e piccoli nati, con mezzi diversi da quelli consentiti dall'art. 13, bastando già gli atti preparatori e strumentali, quali il vagare e il soffermarsi nella ricerca dei volatili².

Altra concezione distingue l'uccellazione effettuata con reti di considerevoli dimensioni da quella praticata con piccole reti o con mezzi rudimentali. Nel primo caso, si integrerebbe sempre la contravvenzione *de qua*. Nel secondo caso, si concreterebbe il reato di uccellazione solo se l'apprensione degli uccelli fosse finalizzata alla loro soppressione immediata o successiva; se, invece, l'illecita cattura (con piccole reti) si proponesse di mantenere in vita i volatili, per poterli conservare e in séguito utilizzare da vivi, avremmo l'ipotesi di semplice "cattura di uccelli", punita (ai sensi dell'art. 30, lett. *h*, L. n. 157/92) con l'ammenda fino a

⁴ Cass., sez. III, 5.1.2000 (udienza del 22.10.99), *RV* 215114; conforme Cass., 9.3.2000, n. 2919.

¹ S. LEONI, *Uccellazione e cattura di uccello: differenze?*, in *Riv. Pen.*, 1996, p. 597.

² Cass., 8.10.1996, Feltrini, *Cass. Pen.*, 1998, p. 1371.

lire 3.000.000³. Come è facile constatare, tale criterio fa riferimento tanto alla natura dei mezzi usati quanto alle intenzioni dell'agente.

Una terza corrente di pensiero, partendo dal presupposto che la legge sulla caccia si propone, tra l'altro, di impedire la cattura o l'uccisione di volatili sottratte a limiti temporali e di controllo (e quindi, anche la mera *possibilità* che siano colpiti o appresi volatili di specie protette), conclude affermando che il reato di uccellazione è escluso solo se la cattura (indipendentemente dalla conservazione o dall'uccisione dei volatili) è effettuata mediante l'adozione di una rete di portata limitatissima (idonea a catturare, quindi, solo un numero ridotto di prede); per contro, si verterebbe nel reato in questione quando, pur usandosi mezzi rudimentali e primitivi, si sia comunque in grado, soprattutto in particolari condizioni di luogo e per specifiche modalità, di operare un'indiscriminata cattura di volatili⁴.

La giurisprudenza ha avuto anche modo di chiarire che già la predisposizione di reti costituisce violazione consumata del divieto di cui all'art. 30, lett. e), L. n. 157/92, e non tentativo (che, ovviamente, sarebbe stato non punibile, trattandosi di contravvenzione), poiché, secondo i principi generali in materia di caccia, non è necessario l'abbattimento o la cattura di animali, ma è sufficiente l'esercizio effettivo della speciale tecnica di cattura dei volatili vietata dalla legge⁵.

Quanto all'ipotesi che l'uccellazione avvenga in periodo di caccia chiusa, la Corte Suprema ha affermato che non vi è concorso di reati, in quanto la contravvenzione di uccellazione assorbe quella di caccia in periodo non consentito (o, ovviamente, quella di caccia nei giorni di silenzio venatorio, di cui alla lett. f)⁶.

Questa massima ci trova in assoluto disaccordo, considerato che la contravvenzione di cui alla lettera a) è punita in modo più severo rispetto a quella di cui alla lettera e) in esame; a ciò si aggiunga che la contravvenzione di caccia in periodo non consentito è certamente consumata, sotto l'aspetto logico, ontologico

³ Cass., 21.12.95, Scalabrin, *Cass. Pen.*, 1997, p. 1122. A nostro avviso, occorre, in tal caso, che i volatili non rientranti nell'elencazione di quelli cacciabili siano stati effettivamente abbattuti o catturati; difatti, a differenza di quanto abbiamo visto a proposito della contravvenzione di cui alla lettera a), quella di cui alla prima parte della lettera b) si perfeziona solo quando i volatili (o l'altra selvaggina) siano effettivamente abbattuti, non bastando che si eserciti la caccia nei loro confronti. Ci pare, invece, che il parametro logico e di interpretazione adottato dalla Corte debba condurre, per coerenza, alla conclusione che il tentativo di catturare i predetti volatili con piccole reti configuri la contravvenzione di cui all'ultima parte della stessa lettera b): quella di caccia con mezzi (reti) non consentiti.

⁴ Cass., sez. III, ud. del 18.12.95, dep. il 14.2.96; Cass., 2.6.99, Baire, *Cass. Pen.*, 2000, p. 2093. Questo criterio, come è dato vedere, è, da un lato, di carattere quantitativo (facendo riferimento alla possibilità di catturare gran numero di prede), e, dall'altro, di carattere qualitativo (perché prende in considerazione la *possibilità* che si catturino anche volatili *specialmente* protetti).

⁵ Cass., sez. III, 12.1.96 (dep. il 27.3.96).

⁶ Cass., sez. III, 18.2.94, Castellani. Ma, per respingere simili teorie, basta meditare sulla conclusione assurda alla quale esse conducono: l'uccellazione effettuata in periodo di caccia chiusa sarebbe punita meno severamente dell'abbattimento di un solo volatile (pur di specie cacciabile) avvenuto nello stesso periodo.

e cronologico, ancor *prima* che possa configurarsi la seconda. Crediamo, perciò, che si configuri un innegabile concorso dei due reati, salvo che la predisposizione di reti non sia stata ancora effettuata; in tale ultimo caso, però, sarà comunque la contravvenzione di *caccia con mezzi vietati* (coordinata della prima parte della lettera *h*) a trovar luogo, per l'antefatto della condotta di uccellazione (se quest'ultima non ha ancora acquistato la propria fisionomia), concorrendo con la contravvenzione di cui alla lettera *a*), se il fatto accade in periodo di caccia chiusa.

In materia di uccellazione, la giurisprudenza è giunta al rigore di affermare che, mentre la mera cattura di piccoli nati può costituire (come si è detto innanzi) reato di uccellazione, la loro detenzione in stato di cattività configura gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 727, 1° comma, C.P. (maltrattamento di animali)⁷.

È, peraltro, prevista una deroga, ammettendosi che le Province possano autorizzare impianti per la cattura di alcune specie, per la "cessione ai fini di richiamo"; in tal caso, se si tratta di impianti regolarmente autorizzati, non si concreta il reato in esame⁸.

Paragrafo VII *Lettera f)*

Integra questa contravvenzione chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio, cioè nei quattro giorni settimanali (durante il periodo di apertura della stagione venatoria) in cui non è consentito cacciare. La pena è dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino a lire 1.000.000. In caso di recidiva, l'art. 32 prevede la sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia da uno a tre anni.

Anche per questa contravvenzione valga quanto è stato detto per quella *sub* lettera *a*). Va solo precisato che, se la caccia avviene in periodo di divieto generale, non si configurerà il concorso tra i due reati, ma sarà integrato solo quello, più grave, di cui alla predetta lettera *a*). Possibile ci pare, invece, il concorso con le contravvenzioni di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*).

Paragrafo VIII *Lettera g)*

Integra questo reato chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non elencati tra le specie particolarmente protette di cui all'art. 2 L. n. 157/92, e di cui sia vietato l'abbattimento. Si è così estesa la protezione riservata alle specie di cui all'art. 2 anche agli esemplari della tipica

⁷ Cass., 8.10.96, Feltrini, cit.

⁸ Tale autorizzazione ci pare inquadrabile tra le cause oggettive di esclusione della pena, rientrando nella lata valenza del dettato dell'art. 50 C.P. (consenso dell'avente diritto).

fauna stanziale alpina. La pena prevista, in caso di violazione, è dell'ammenda fino a lire 6.000.000. In caso di recidiva, l'art. 32 prevede la sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia da uno a tre anni.

I principi esaminati a proposito della contravvenzione di cui alla lettera *b)* valgono anche per quella in esame.

Paragrafo IX

Lettera *h)*

Commette questa contravvenzione chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita, o fringillidi in numero superiore a cinque, oppure chi esercita la caccia con mezzi o richiami vietati.

I. Il primo caso riguarda le specie protette in via "ordinaria"; il secondo riguarda i fringillidi in numero superiore a cinque; mentre, se il numero di fringillidi abbattuti è inferiore, è prevista una sanzione amministrativa (di cui si dirà).

Prima dell'entrata in vigore del D.P.C.M. del 22.11.1993, era consentito cacciare il fringuello e la peppola nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio¹; ma l'art. 2 del provvedimento in questione ha escluso dall'elenco delle specie cacciabili i due tipi di volatili.

Ciò ha indotto la Suprema Corte² ad affermare che l'uso del fringuello vivo, a fini di richiamo, integra la contravvenzione di cui all'ultima parte della lettera *h)* dell'art. 30 L. n. 157/92, perché, pur se non si verte nell'ipotesi di caccia con richiami vietati, non di meno saremmo al cospetto della *caccia con mezzi vietati*.

Dissentiamo sicuramente dalla pronuncia, poiché non comprendiamo come mai il legislatore si sarebbe preoccupato di prevedere l'apposita contravvenzione di uso di richiami illeciti, di cui alla lettera *r)* dell'art. 21 L. n. 157/92, qualora avesse inteso, come asserisce la Corte, punire comunque, e con identica pena, lo stesso fatto, valutandolo come attività di caccia con mezzi vietati.

A parer nostro, dunque, l'uso (per finalità di richiamo) di fringillidi (purché in numero non superiore a cinque) può essere punito solamente quale illecito amministrativo, sotto il profilo della detenzione (art. 31, lettera *g)*). In tutti gli altri casi, l'uso (a fini di richiamo) di volatili non cacciabili espone l'agente alla pena di cui alla lettera *b)* dell'art. 30 (detenzione di volatili particolarmente protetti) ovvero alla pena comminata dalla *prima parte* della lettera *h)* dello stesso articolo 30 (detenzione di volatili non cacciabili o di fringillidi in numero superiore a cinque), e non già a quella di cui alla seconda parte della lettera *h)*; solo se il

¹ Cass., 24.4.1996, Delfini, *Cass. Pen.*, 1997, p. 1120.

² Cass., 1.4.98, Guerini, *Cass. Pen.*, 1999, p. 3547; in modo sostanzialmente conforme, Cass., 4.7.1996, Zaghis, in *C.E.D. Cass.*, n. 206417.

volatile è accecato, mutilato o legato per le ali, ecco che si concreta il concorso tra le contravvenzioni di cui alle lettere precedenti e quella di *uso di richiami vietati*.

II. La seconda contravvenzione riguarda l'esercizio della caccia con mezzi vietati; dei mezzi consentiti si è detto nel precedente capitolo, al quale rinviamo; in quella sede abbiamo anche chiarito che l'elencazione dei mezzi consentiti è tassativa: donde sono vietati tutti gli altri. Deve, in ogni modo, trattarsi di un oggetto, di una *cosa*, mentre non è ipotizzabile la contravvenzione in caso di caccia a mani nude (pur se pressoché impossibile sotto l'aspetto concreto).

Mezzo "accessorio", che è stato ritenuto illegittimo, è l'apparecchio radioelettrico ricetrasmittente, utilizzato dai cacciatori per rendere più proficua una battuta di caccia, soprattutto al cinghiale, e ricercare più efficacemente la preda³. Si intende così salvaguardare il più autentico spirito sportivo, incompatibile con l'uso indiscriminato di strumenti tecnologici moderni, che possono trasformare uno sport in una facile mattanza di animali selvatici; e talvolta si giunge a sostenere che incombe su colui che viene sorpreso con l'apparecchio ricetrasmittente l'onere di fornire la prova di uso lecito dello strumento.

Ma tali forme di supplenza (da parte della giurisprudenza) non ci paiono condivisibili, posto che la legge non prevede alcuna inversione dell'onere della prova; quindi, o l'apparecchio è, di per sé, mezzo illecito (ma l'assunto non ci pare condivisibile, giacché l'apparecchio ricetrasmittente ben può essere usato per segnalare le rispettive posizioni dei cacciatori, onde evitare incidenti di caccia), ovvero se ne punirà l'uso effettivamente finalizzato al più agevole abbattimento della preda (ma, in tal caso, l'onere probatorio dovrebbe gravare sul P.M.)⁴.

È stato ancora chiarito che l'espressione « *esche o bocconi avvelenati* », di cui all'art. 21, lett. *u*), va interpretata nel senso che il participio passato *avvelenati* si riferisce anche alle esche, di guisa che la contravvenzione di cui alla lettera *h*) ricorre solo se l'esca è avvelenata⁵.

III. Il terzo reato consiste nell'utilizzo di richiami vietati (art. 21, lettera *r*).

In merito a tale contravvenzione, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che è assolutamente irrilevante il fatto che, al momento del controllo, l'apparecchio di richiamo sia inattivo⁶, essendo sufficiente che esso sia portato durante la caccia.

Diversa conclusione dovrebbe trarsi ove l'apparecchio fosse guasto.

IV. La pena per tutte e tre le infrazioni è quella dell'ammenda fino a lire 3.000.000. In caso di recidiva, l'art. 32 prevede la sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia da uno a tre anni.

³ Cass., 17.6.1994, Scilirioni, *Cass. Pen.*, 1995, p. 2671.

⁴ Peraltro, Cass., 19.5.99, Gasperi (*Cass. Pen.*, 2000, p. 1041), ritiene che l'uso della ricetrasmittente sia ammesso, posto che per mezzo di caccia si deve intendere solo quello direttamente destinato all'abbattimento della selvaggina, e non ogni cosa strumentale all'attività di caccia.

⁵ Cass., sez. III, 21.3.1994, Mannucci, *Muss. Pen. Cass.*, 1995, fasc. I.

⁶ Cass., 20.5.1997, Taddei, *Cass. Pen.*, 1998, p. 2107. Per Cass., 2.7.99, Conversano (*Cass. Pen.*, 2000, p. 2412), la confisca di tali richiami è d'obbligo anche se il reato è prescritto.

Nel caso di uso di richiami vietati, va disposta la confisca degli stessi. Se si tratta di cose la cui detenzione costituisce reato, la misura di sicurezza patrimoniale sarà applicabile anche in caso di proscioglimento (n. 2 art. 240 C.P.).

Le contravvenzioni di caccia con mezzi o richiami vietati sono di carattere permanente, dal momento che la legge non richiede necessariamente l'uso del richiamo o del mezzo non consentito, bastando *esercitare la caccia* muniti di tali cose; pertanto, il reato dura fino a quando si protrae la caccia, ovvero sino a quando il reo non si sia disfatto dei mezzi vietati. Le altre forme di manifestazione del reato, di cui alla prima parte della lettera h), costituiscono reati istantanei (tranne l'ipotesi di detenzione, la quale è certamente di natura permanente).

Crediamo che, quantunque siano tutte descritte dalla stessa lettera h), si tratti di contravvenzioni distinte, che ben possono concorrere.

Paragrafo X

Lettera i)

Chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, natanti o aeromobili è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 4.000.000. Come sanzione accessoria è prevista la sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia da uno a tre anni; in caso di recidiva, la revoca della licenza e il divieto di rilascio per dieci anni.

A proposito di tale contravvenzione, che è di natura istantanea, è stato affermato che il divieto di sparo in tali condizioni riguarda solo quello effettuato contro la selvaggina, e non lo sparo per esercitazione o per diletto¹.

Non siamo per niente d'accordo con tale interpretazione, posto che la norma ci pare proteggere anche l'incolumità dello stesso agente, dei suoi eventuali compagni di caccia e di terzi; e si sa che lo sparo effettuato stando su un gommone può creare pericoli di sorta. In altre parole, se il fatto avviene nel contesto di caccia (come descritta dall'art. 12 L. n. 157/92), il reato ci pare integrato in ogni caso, a prescindere dalla condizione che lo sparo sia diretto contro la selvaggina.

Giustamente, invece, va esclusa questa contravvenzione (vedi, però, la sezione II del capitolo III) se ci si dedica al singolare diletto non in contesto di caccia².

Paragrafo XI

Lettera l)

Questa contravvenzione consiste nel porre in commercio o nel detenere a tal fine fauna selvatica in violazione della legge n. 157/92. La pena è dell'arresto da

¹ Cass., 21.11.95, Piras, *Cass. Pen.*, 1997, p. 524. Cfr. anche il capitolo III della sezione II.

² Dal momento che la legge si esprime con la proposizione « *esercita la caccia sparando* ».

due a sei mesi o dell'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000; le pene sono raddoppiate nel caso in cui oggetto della violazione siano animali appartenenti alle specie "superprotette". L'art. 32, alla lettera *d*), prevede come sanzione accessoria la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un mese, e, in caso di recidiva, da due a quattro mesi¹.

La prima condotta è penalmente rilevante già con la sola posta in commercio. Crediamo che basti un solo atto di vendita o di posta in commercio, non richiedendosi una condotta abitudinaria; né occorre necessariamente l'avvenuta vendita o che si sia giunti almeno alla fase precontrattuale della compravendita, essendo sufficiente che la merce venga offerta in vendita. La contravvenzione consumata per mezzo di tale condotta è di natura istantanea.

Al contrario, la detenzione per la vendita evidenzia la natura di reato permanente; inoltre, essa è integrata solo se il reo agisce con dolo specifico, occorrendo il proposito di porre in commercio la selvaggina.

Il secondo periodo della lettera *l*) prevede, a nostro avviso, una circostanza aggravante, e non un'ipotesi autonoma di reato, giacché l'oggetto materiale (selvaggina particolarmente protetta) appare come *elemento aggiuntivo e specializzante* rispetto a quello preso in considerazione dalla prima parte della norma (selvaggina non cacciabile o illecitamente cacciata), senza che a esso si sostituisca².

Autorevole dottrina³ ha osservato che, coordinando quanto specificato dall'art. 21 L. n. 157/92 (e, implicitamente, dalla lettera *l* dell'art. 30), si può affermare che il commercio della fauna selvatica morta o viva proveniente da allevamenti è sempre lecito (eccetto il caso in cui la fauna, viva o morta, sia posta in commercio per sagre o manifestazioni a carattere gastronomico), mentre quello della fauna non da allevamento è lecito solo se la selvaggina è stata lecitamente abbattuta (e salva la possibilità di porre in commercio esemplari di fauna viva quali *richiami* ammessi dalla legge); inoltre, in via eccezionale (lettera *d* dell'art. 21), il germano reale, la pernice rossa, la pernice di Sardegna, la starna, il fagiano e il colombaccio possono essere oggetto di commercio anche quali uccelli selvatici (e vivi, e morti).

Paragrafo XII

Imbalsamatori e tassidermisti

Il secondo comma dell'art. 30 si occupa degli imbalsamatori e tassidermisti, che, per esercitare regolarmente tale attività, devono segnalare alle Autorità

¹ Sul problema del commercio della fauna importata, cfr. pure G. SCUDIER, *Rilevanza penale dell'importazione di fauna selvatica*, in *Riv. dir. pen. econ.*, 1995, p. 1241.

² In merito alla distinzione tra aggravanti e figure autonome di reato, cfr. anche quanto sarà detto nella sezione I del capitolo XII, a proposito dell'art. 20 bis L. n. 110/75.

³ C. SFORZA FOGLIANI, *Il nuovo codice commentato della caccia e della pesca nelle acque interne*, La Tribuna, Piacenza, 1994, p. 27.

competenti, ex art. 6 L. n. 157/92, le richieste di impagliare o imbalsamare le spoglie di specie protette o comunque non cacciabili, ovvero le richieste relative a prestazioni su spoglie di specie cacciabili, avanzate in periodi diversi da quelli previsti (nel calendario venatorio) per la caccia alle specie in questione.

I tassidermisti e gli imbalsamatori in possesso di detti esemplari, o a carico dei quali vi sia la prova di pregressa detenzione, sono soggetti alle sanzioni penali comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie siano oggetto del trattamento descritto¹. A loro verrà, inoltre, revocata l'autorizzazione per svolgere l'attività di tassidermia e imbalsamazione.

La contravvenzione è di carattere omissivo e di natura istantanea (mentre è commissiva permanente quella di illecita detenzione); è indifferente che sia commessa con dolo o per colpa. Essa si consuma non appena sia scaduto il tempo utile per la segnalazione d'obbligo, a prescindere dal fatto che il tassidermista proceda effettivamente alla prestazione richiesta. Se la legge regionale non dispone in merito, la segnalazione, mancando espressa puntualizzazione, va effettuata appena possibile (anche se il principio va applicato *cum grano salis*).

Si è osservato² che la detenzione di animali appartenenti a specie protette, pur se già imbalsamati, ricadrebbe sotto la lettera *h*) dell'art. 30, anche perché la Convenzione di Berna, alla lettera *e*) dell'art. 6, vieta la detenzione di animali imbalsamati appartenenti a specie protette.

Paragrafo XIII

Oblazione e concorso apparente di reati

Per alcuni reati innanzi indicati è ammessa l'oblazione ordinaria. In particolare, per le contravvenzioni punite con la sola ammenda (a es., lett. *g* e *h*).

Come si sa, questo tipo di oblazione è un vero e proprio diritto soggettivo dell'imputato, comportando l'obbligo di concessione da parte del giudice, il quale potrà effettuare soltanto una verifica della sussistenza delle condizioni formali per la richiesta, anche se il richiedente sia persona dichiarata fallita¹. L'ammissione all'oblazione comporterà l'estinzione del reato in séguito all'avvenuto pagamento della somma prevista.

Nei casi in cui l'ammenda è alternativa all'arresto (lett. *a*, *b*, *e*, *f*, *i*, *l*), è possibile solo l'oblazione speciale di cui all'art. 162 bis C.P. A differenza di quella

¹ Si tratta, come è dato vedere, di richiamo meramente *quoad poenam* alle rispettive contravvenzioni.

² SPORZA FOGLIANI, *op. cit.*, p. 32.

¹ Cass., 8.11.1973, Centazzo, *Cass. Pen. Mass. Ann.*, 1975, p. 518. Cfr. pure SAMBENEDETTO, *La oblazione*, Milano, 1955; CORTESANI, *Oblazione penale e definizione amministrativa*, in *Giust. pen.*, 1935, III; LAMPIS, *Conciliazione amministrativa e oblazione*, in *Annali*, 1935, in nota a p. 837; GENTILE, *Oblazione e pene accessorie*, in *Il nuovo diritto*, 1936; NUVOLONE, *In tema d'oblazione*, in *Crit. pen.*, 1961, 341; PENNISI, *Oblazione processuale ed oblazione preprocessuale*, in *Giust. pen.*, 1973, II, 556; D'ASCOLA, *Oblazione*, in *Enc. giur. Treccani*, XXI, 1990.

ordinaria, l'oblazione speciale va negata se sussistono condizioni ostative²; ma il loro studio attiene alla parte generale del Codice Penale.

Alla parte generale del C.P. attiene pure il tema relativo al concorso apparente di norme (tra i più difficili della materia penale)³. Non di meno desideriamo accennare concisamente ai casi nei quali paiono concorrere i rispettivi dettati di due o più norme, ma, in effetti, è applicabile una sola.

A nostro modo di vedere (fermo, ovviamente, il concorso di più norme ove i fatti siano commessi con più e distinte azioni), i casi di concorso apparente possono, sostanzialmente, essere ridotti ai casi che seguono:

I. A quelli di cui alle lettere *a*) e *f*): per il principio di consunzione, ricorre la sola ipotesi di cui alla lettera *a*). E così, risponderà della sola predetta contravvenzione colui che vada a caccia in un venerdì di luglio⁴.

II. A quelli di cui alle lettere *b*) e prima parte della lettera *h*): per il principio di specialità, si applicheranno solo le disposizioni che regolano le ipotesi di caccia a selvaggina particolarmente protetta. Ben può, invece, esservi concorso con le altre due contravvenzioni di cui alla lettera *h*).

III. Alle ipotesi di cui alle lettere *e*) e prima parte della lettera *h*): ricorrerà solo la contravvenzione di uccellazione (se le reti sono già state predisposte), e non anche quella di uso di mezzi non consentiti, trattandosi di reato progressivo. Mentre, per il principio di consunzione, il reato di uccellazione assorbirà l'illecita cattura di uccelli e fringillidi (prima parte lett. *h*) o di volatili protetti (lett. *b*).

IV. Va, infine, segnalato come la contravvenzione di cui alla lettera *l*) deroghi, per essere caratterizzata dal dolo specifico di porre in vendita la selvaggina che si detiene, rispetto a quelle di cui alle lettere *b*) *c*) e *g*); ovviamente, si sta sempre parlando della sola ipotesi di *detenzione* di selvaggina non cacciabile.

E qui è da segnalare un'altra incongruenza della legge.

Formuliamo l'ipotesi di detenzione di uno stambecco. Se la detenzione è posta in essere per fine di commercio, ricorrerà la contravvenzione di cui alla lettera *l*) dell'art. 30 (nella forma aggravata), punita con pena che va da quattro mesi a un anno di arresto o da lire 2.000.000 a lire 8.000.000 di ammenda. Se, per contro, il

² Insegna Cass., 18.2.86, Lupieri (*Cass. Pen.*, 1987, 1522), che il giudice potrebbe negarla anche in séguito alle valutazioni degli elementi di cui all'art. 133 C.P. (rilevata la gravità del fatto). Vedi anche CADOPPI, *Oblazione « vecchia » e « nuova » e principi costituzionali*, in *Riv. it.*, 1984, 178; MARTINI, *Oblazione (profili sostanziali)*, in *Dig. pen.*, VIII, 1994, 401.

³ CONTI, *Concorso apparente di norme*, in *Noviss. Dig.*, Torino, II, 1958, p. 1007; FROSALI, *Concorso di norme e concorso di reati*, Città di Castello, 1937; LOZZI, *Profili di una indagine sui rapporti tra « ne bis in idem » e concorso formale di reati*, Milano, 1974, p. 67; MORO, *Unità e pluralità di reati*, Padova, 1951; MANTOVANI, *Concorso e conflitto di norme nel diritto penale*, Bologna, 1966; SPIEZIA, *Il reato progressivo*, Udine, 1937; FIORE, *Le forme di manifestazione del reato. Concorso di reati e concorso di norme. Le sanzioni*, Torino, 1995; SS.UU., 28.11.1981, Emiliani e altri, *Cass. Pen.*, 1982, 432.

⁴ Sussiste, invece, certamente concorso formale tra la contravvenzione di caccia in periodo non consentito e quella di caccia con mezzi vietati: Cass., 26.2.98, Peretto, *Cass. Pen.*, 1999, p. 1582; in senso contrario si era espressa Cass., 26.3.93, Batini, in *Cass. Pen.*, 1994, p. 1335.

reo detiene lo stambecco per altra ragione (per allevarlo, per ragioni di studio), sarà irrogabile una pena che prevede l'arresto da tre mesi a un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 (lett. c dell'art. 30).

Ora, è innegabile che la sanzione per la seconda ipotesi sia più grave, già in astratto, rispetto a quella della prima ipotesi, poiché, a parità dei rispettivi massimi della pena detentiva, l'ammenda è comminata congiuntamente a questa, e non alternativamente⁵. E, applicata ai casi concreti, la sanzione di cui alla prima ipotesi diventa ancor meno afflittiva rispetto alla seconda, poiché è possibile l'oblazione di cui all'art. 162 bis C.P. E così, si finirà spesso per punire con pena detentiva lo sprovveduto che abbia detenuto lo stambecco perché ignorava la disposizione di legge o per altro fine non biasimevole, mentre si dichiarerà l'estinzione del reato nel caso in cui la detenzione sia finalizzata ad attività di lucro illecito.

Paragrafo XIV *Le violazioni amministrative*

Lo studio delle sanzioni amministrative attinenti all'esercizio della caccia esula dai nostri compiti. Tuttavia, è d'uopo accennarne; e ciò, maggiormente al fine di tracciare un profilo dei delicati problemi attinenti al conflitto apparente tra norma penale e norma che sanziona l'illecito amministrativo. In proposito, va richiamato il 4° comma dell'art. 30, il quale dispone che le sanzioni penali della legge n. 157/92 si applicano anche alle corrispondenti fattispecie disciplinate dalle leggi provinciali del Trentino-Alto Adige.

1. L'art. 31 L. n. 157/92 elenca una serie di violazioni e rispettive sanzioni amministrative.

a) Chi esercita la caccia in modo differente da quello prescelto ai sensi del 5° comma dell'art. 12 è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000. L'art. 32 prevede la sanzione accessoria della sospensione della licenza per un anno; se la violazione è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.

b) Chi esercita la caccia senza la copertura assicurativa è punito con sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000, con raddoppio degli importi in caso di violazione nuovamente commessa. È prevista, poi, la sanzione accessoria della sospensione della licenza per un anno, in caso di ricaduta.

c) Chi esercita la caccia senza aver preventivamente versato la tassa di

⁵ A parità dei massimi relativi alla pena detentiva, scatta il criterio subordinato, ossia quello diretto a verificare se le pene siano congiunte o alternative, giacché la pena congiunta diventa, ontologicamente, pena più grave rispetto a quella alternativa; mentre il riferimento al minimo va operato solo dopo le due precedenti verifiche: cfr. pure Cass., 29.8.74. Buonomore, *Cass. Pen. Mass. Ann.*, 1976, p. 386. E ciò senza contare che l'entità dell'ammenda per la contravvenzione di cui alla lettera c) è maggiore rispetto a quella dell'ammenda comminata per la forma aggravata del reato di cui alla lettera b).

concessione governativa o regionale è punito con la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000. La sanzione va da lire 500.000 a lire 3.000.000 se la violazione è nuovamente commessa. Abbiamo già rilevato (sezione IV del capitolo precedente) che la norma intende riferirsi al versamento delle tasse di concessione per il rinnovo della licenza già ottenuta.

d) Chi esercita la caccia senza autorizzazione nelle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata, è punito con la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000. La sanzione va da lire 500.000 a lire 3.000.000 se la violazione è nuovamente commessa; e, in caso di ulteriore violazione, da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le pene pecuniarie indicate sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicino a quello autorizzato. In caso di recidiva, l'art. 32 commina la sanzione accessoria della sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia per un anno.

e) Chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate è punito con pena pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.200.000. La sanzione va da lire 500.000 a lire 3.000.000 in caso di recidiva.

f) Chi esercita la caccia in un fondo chiuso o in violazione delle disposizioni emanate dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione delle colture è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000. La sanzione va da lire 500.000 a lire 3.000.000 se la violazione è nuovamente commessa. È prevista, poi, la sanzione accessoria della sospensione della licenza per un anno in caso di recidiva.

g) Chi esercita la caccia in orari nei quali essa non è consentita (caso diverso da quello di caccia nella giornata infrasettimanale di silenzio venatorio, penalmente sanzionato), e cioè nell'arco delle 24 ore della giornata di caccia, ma prima dell'orario di apertura o dopo l'orario di chiusura, è punito con pena pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.200.000. La pena pecuniaria va da lire 400.000 a 2.400.000 se la violazione è nuovamente commessa. È prevista, poi, la sospensione della licenza per un anno in caso di ricaduta. Identico trattamento sanzionatorio è riservato a chi abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero inferiore a cinque¹.

h) Chi usa richiami non autorizzati (cioè quelli di cattura in violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi dell'art. 5)², o comunque viola le disposizioni emanate dalla Regione ai sensi del 1° comma dell'art. 5, è punito con la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000. Crediamo che anche la detenzione di richiami in numero maggiore di quello indicato nell'autorizzazione si risolva in detenzione non autorizzata.

¹ Se il numero dei fringillidi è superiore a cinque, si tratterà, come si è innanzi visto, della contravvenzione di cui alla lettera h) dell'art. 30.

² Deve, in altri termini, trattarsi dei richiami "autorizzabili" dalle Regioni, ma non in concreto autorizzati; cioè, se trattasi di richiami assolutamente vietati, sarà integrata, ovviamente, la contravvenzione di cui alla lettera h) dell'art. 30, più volte citata.

La sanzione va da lire 500.000 a lire 3.000.000 qualora la violazione sia nuovamente commessa.

i) Chi omette di eseguire le prescritte annotazioni sul tesserino regionale (giornate di caccia effettuate, specie e numero di capi abbattuti durante ogni battuta di caccia) è punito con la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000.

l) Chi importa fauna selvatica senza essere autorizzato (2° comma dell'art. 20) è punito con la pena pecuniaria da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo, e contestualmente gli vengono revocate le eventuali autorizzazioni rilasciate, ex art. 20, per altre introduzioni³.

m) Chi omette di esibire, a séguito di legittima richiesta, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale (non avendoli indosso) è punito con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000. La sanzione viene applicata nel minimo se l'interessato, entro cinque giorni, esibisce il documento⁴. Ovviamente, non si verte nelle ipotesi analizzate qualora l'agente sia privo dei documenti per non essere titolare di licenza, ovvero per aver trascurato di stipulare contratto di assicurazione o di chiedere il tesserino regionale.

II. Ma il numero più consistente di divieti contenuti nella legge sulla caccia è raggruppato nell'art. 21; questa norma elenca una serie veramente cospicua di divieti, senza però comminare alcuna sanzione per l'inosservanza.

Buona parte del dettato dell'art. 21 è riprodotto, come si è visto, o dall'art. 30, che punisce le varie trasgressioni a titolo di contravvenzione, ovvero dall'art. 31, che si occupa degli illeciti di natura amministrativa. Per tutto quanto non previsto dagli artt. 30 e 31 L. n. 157/92, e sempre che il fatto non integri, di per sé, ipotesi

³ Va da sé che la successiva posta in vendita illegale potrà integrare la contravvenzione di cui alla lettera l) dell'art. 30.

⁴ Anticipiamo che, come sarà detto nella sezione seguente, tale sanzione amministrativa riguarda, secondo noi, il caso del soggetto che non abbia indosso i documenti. Ove, invece, vi sia un vero e proprio rifiuto opposto al P.U. richiedente, bisogna operare un'ulteriore distinzione: se si tratta della licenza di caccia, il fatto integra il reato di cui agli artt. 9 e 17 T.U.L.L.P.S., perché il dovere di esibire il libretto è una prescrizione apposta espressamente dall'Autorità sullo stesso libretto, e quindi una delle prescrizioni cui fa cenno l'art. 9 predetto. Ove, per contro, si tratti del tesserino regionale o della polizza di assicurazione, il rifiuto di esibirli è sempre punito a titolo d'illecito amministrativo.

Ovviamente, queste infrazioni non vanno confuse con la contravvenzione di cui all'art. 651 C.P., che si consuma quando il reo si rifiuta di fornire le proprie generalità. Altro e differente reato è quello di cui all'art. 294 Reg. T.U., punito dall'art. 221 della legge; esso consiste nel rifiuto di esibire la carta di identità o altro titolo equipollente (patente di guida, permesso di porto d'armi) per l'identificazione personale; e anche in questo caso occorre che si tratti di rifiuto vero e proprio di esibire un documento che si ha indosso. Ove il reo sia reticente in merito alle indicazioni sulla propria identità personale e renitente in ordine all'esibizione del documento di riconoscimento portato indosso, vi sarà concorso tra le due contravvenzioni: così Cass., 18.10.95, Cozzella (*Cass. Pen.*, 1997, p. 78), la quale parte dall'implicito presupposto che l'abrogazione tacita dell'art. 157 T.U., per opera dell'art. 2 della legge n. 1423 del 27.12.56, non comporta la caducazione del dettato dell'art. 4 T.U. e dell'art. 294 del relativo Regolamento.

Va da sé, infine, che differente condotta è quella che caratterizza i delitti di falsità documentale o personale di cui ai capi III e IV del titolo settimo del libro secondo del Codice Penale.

delittuose o contravvenzionali, è compito delle Regioni provvedere a regolare la materia, stabilendo le sanzioni pecuniarie (di natura amministrativa) che "coprano" tutto l'ampio spettro prospettato dall'art. 21. Il 6° comma dell'art. 31 chiarisce, infine, che, relativamente a quanto non previsto dalla legge n. 157/92, si applicano le disposizioni della legge n. 689/81.

In modo molto succinto indichiamo i divieti posti dall'art. 21.

a) L'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive. Tale divieto mira a salvaguardare⁵ l'incolumità delle persone che frequentano i luoghi indicati. Il divieto opera anche nei confronti del proprietario o titolare di altro diritto di godimento su tali immobili.

b) L'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali. In tali luoghi, eventuali abbattimenti o prelievi vengono effettuati dal personale dell'organismo di gestione del parco o riserva, ovvero da persone appositamente autorizzate.

c) L'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali, a eccezione di quelle che non presentano condizioni favorevoli alla riproduzione e alla sosta di animali selvatici.

d) L'esercizio venatorio ove insistano opere di difesa dello Stato, o in luogo interdetto per richiesta dell'Autorità militare, ovvero dove esistano comunque beni monumentali. Tali zone sono interdette all'attività di caccia solo se delimitate da tabelle. Il divieto è motivato da ragioni di interesse collettivo, quale può essere quello militare o culturale.

e) L'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali che intersecano la campagna. La sanzione è comminata dall'art. 31, lettera e).

f) Sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con fucile da caccia ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di fucili rigati, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti e altre aree delimitate e destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale⁶.

⁵ Si tratta di un pericolo presunto, in quanto si prescinde dall'effettiva presenza di persone in tali luoghi.

⁶ La legge parla di distanza di sicurezza di 150 metri, quanto al fucile ad anima liscia, e di una volta e mezzo la gittata, quanto ai fucili ad anima rigata. Noi riteniamo che sia doveroso e opportuno evitare, in ogni caso, di sparare in tali direzioni. Non dimentichiamo che anche il fucile ad anima liscia, se

Le distanze minime indicate devono essere osservate solo quando il colpo venga esploso *in direzione* degli immobili indicati; in caso contrario, la distanza da osservare scende a quella fissata per l'esercizio venatorio, limitatamente alle situazioni previste nella lettera e) dello stesso art. 21. Quanto alla relativa sanzione, generalmente si fa riferimento alla lettera e) dell'art. 31 (caccia in zone non diversamente sanzionate), quale norma di "copertura" generale.

Per i rapporti tra quest'infrazione e la contravvenzione di cui all'art. 703 C.P., si veda il paragrafo IV della sezione II del capitolo III.

g) Il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone dove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia.

La norma mira a tutelare la pubblica incolumità, quando vieta il trasporto di armi nei centri abitati, e la fauna selvatica da facili aggressioni, quando vieta il trasporto di armi nelle zone dove la caccia è vietata⁷.

Il trasporto del fucile viene in rilievo sia se effettuato a bordo di veicoli di qualunque genere, sia se effettuato portando l'arma in dosso.

h) Cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua; ciò al fine di tutelare e preservare la fauna selvatica da facili razzie.

i) Sparare da veicoli a motore, natanti o aeromobili.

Dalla formulazione della norma si ricava che è proibita la caccia per mezzo di spari da veicoli a motore, e non da veicoli a diversa propulsione (a es., carretto trainato dal cavallo). Si afferma che la legge ha voluto impedire la pratica venatoria che risulti distruttiva nei riguardi della fauna, e quindi l'uso di quei mezzi che, essendo dotati di motore, consentano di avvicinarsi rapidamente alla preda e di farne facile razzia⁸.

Per quanto riguarda i natanti, ci si chiede se il divieto riguarda solo quelli a motore oppure anche altri tipi. Da parte nostra si ritiene, conformemente a quanto osservammo parlando della lettera i) dell'art. 30, che sussista il divieto generale di caccia per mezzo di qualsivoglia natante.

l) Cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione⁹.

m) Cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, salvo che

caricato a palla, ha una gittata di circa un chilometro, e che esistono fucili ad anima rigata dalla gittata di diversi chilometri.

⁷ La differenza tra la fattispecie del porto e quella del trasporto sarà oggetto di approfondimento nella sezione I del capitolo X. A proposito dell'art. 21, lettera g), si è innanzi rilevato come la S.C. abbia affermato che la norma non ha per niente abrogato l'illecito previsto dal 3° comma dell'art. 11, lett. f), della legge n. 394/91 (introduzione di arma in un parco nazionale): Cass., 7.8.1995, n. 2652.

⁸ Cfr. BONSANTO, *La legge sulla caccia*, cit.

⁹ Il fine è di tutelare l'incolumità degli operatori agricoli. Il divieto opera solo se le macchine agricole sono in attività, e non anche quando si trovino stazionate nei campi.

nella zona faunistica delle Alpi (in considerazione del fatto che, essendo tale zona innevata per quasi tutto l'anno, gli animali che vi abitano sono abituati a tali condizioni climatiche e ambientali)¹⁰.

n) Cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali, in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio, e su terreni allagati da piene di fiume.

o) Prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, tranne che si tratti di apprensione autorizzata da parte di istituti scientifici delle università e del Consiglio Nazionale delle Ricerche o dai musei di storia naturale per scopi di studio e ricerca scientifica, oppure che il prelievo sia finalizzato a sottrarre uova o piccoli nati da sicura distruzione o morte.

p) Usare richiami vivi fuori dei casi previsti dall'art. 5.

q) Usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici. Ai cacciatori di selvaggina acquatica è inibito anche l'uso dei richiami di cui all'art. 5, 2° comma.

r) Usare come richiami uccelli vivi accecati o mutilati, ovvero legati per le ali; usare richiami acustici che siano a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono. Il divieto di accecare uccelli da richiamo, come quello di legarli vivi per le ali o in altro modo, sanzionato penalmente (sotto il profilo dell'uso di richiamo proibito) dall'art. 30, lett. h), integra anche il reato di maltrattamento di animali di cui all'art. 727 C.P., con il quale concorre se vi ricorrono i presupposti. È prevista, inoltre, la confisca dei richiami utilizzati in contrasto con le disposizioni di legge.

s) Cacciare negli specchi d'acqua dove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, se appositamente delimitate da tabelle¹¹.

t) Commerciare, in occasione di sagre ovvero di manifestazioni a carattere gastronomico, fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti. Considerato che, in tali circostanze, può essere necessaria una notevole quantità di selvaggina, il legislatore ha voluto evitare che tale approvvigionamento avvenga ai danni della fauna selvatica.

u) Far impiego di civette¹²; usare munizione spezzata per la caccia agli

¹⁰ Il divieto mira a tutelare la fauna quando le condizioni ambientali non consentono alla stessa un'adeguata capacità di difesa e di approvvigionamento del cibo.

¹¹ Tale divieto è imposto per tutelare le attività connesse alla pesca e all'acquacoltura, e opera solo se il proprietario ha circondato il luogo interessato con cartelli indicanti il divieto di caccia. In tali luoghi è perciò facile la concentrazione di uccelli acquatici, che però può rivelarsi dannosa per la piscicoltura. In questi casi, la legge consente controlli selettivi con metodi ecologici o, nei casi di necessità, attraverso l'autorizzazione di specifici piani di abbattimento.

¹² Divieto già ricavabile dagli artt. 4 e 5, che vietano l'utilizzo di richiami vivi non esplicitamente elencati. Su taluni dei comportamenti descritti dalla lettera u) converge anche il dettato dell'art. 727 C.P. (maltrattamento di animali). Si è, difatti, affermato che la contravvenzione concorre con l'illecito amministrativo quando l'animale viene ucciso per mezzo di lacci (e quindi per soffocamento) o tagliole (e quindi per dissanguamento), posto che sono inflitte ingiustificate sofferenze: Cass., 13.10.98, Rinaldi, *Cass. Pen.*, 2000, p. 74. Al contrario, si è escluso che possa configurarsi il

ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari¹³; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda (noto sistema è quello, usato soprattutto nella caccia al cinghiale, di tendere un filo lungo fossi o tratturi); fare uso di balestre (quest'ultimo divieto appare superfluo in quanto già contenuto nell'art. 13, che consente soltanto l'uso di armi e mezzi in esso espressamente elencati).

v) La vendita a privati e la detenzione (da parte di privati) di reti da uccellazione; ciò al fine di prevenire il fenomeno dell'uccellazione.

z) Produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica; anche in questo caso il legislatore ha voluto prevenire il fenomeno dell'uso di trappole, vietandone la produzione, oltre che la vendita e la detenzione (attività propedeutiche all'uso illecito).

aa) L'esercizio del tiro a volo sugli uccelli, fatta salva la possibilità di abbattere fauna selvatica di allevamento, nelle zone e nei periodi prestabiliti dalle Regioni, per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani (ai sensi dell'art. 10, comma 8, lett. e)¹⁴.

bb) Vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati (se facilmente riconoscibili) appartenenti alla fauna selvatica, tranne che per le seguenti specie: germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio.

cc) Il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti.

dd) Rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della legge n. 157/92 o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali; rimane ferma l'applicazione dell'art. 635 C.P. (danneggiamento) se si è verificato un effettivo danneggiamento¹⁵.

ee) Detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, a eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi (ma sempre nel rispetto delle modalità previste dalla legge in esame) e della fauna selvatica lecitamente abbattuta. Compete, poi, direttamente alle Regioni la regolamentazione, anche per mezzo delle norme sulla

maltrattamento di animali quando vengano impressi semplici stratonni agli uccelli, legati e imbracati, che siano utilizzati come richiami: Cass., 2.10.1998, Nava, *Cass. Pen.*, 2000, p. 74.

Quanto ai silenziatori, nel capitolo V si vedrà che l'arma munita di silenziatore, previa filettatura, è da considerare arma alterata.

¹³ Tali divieti sono finalizzati a evitare metodi di cattura o di uccisione in massa o non selettiva di fauna selvatica.

¹⁴ Vi è da segnalare, infatti, che i vari divieti di caccia soffrono l'eccezione in questione; in tali casi, si esercita di fatto attività venatoria.

¹⁵ Il reato di danneggiamento può essere integrato anche sotto forma di tentativo. Il delitto è perseguibile di ufficio in quanto la tabella è esposta per necessità alla pubblica fede (n. 3 dell'art. 635 C.P., in relazione al n. 7 dell'art. 625 stesso Codice). A noi pare che il reato concorra con la violazione amministrativa; difatti, ci sembra che il fatto aggredisca due differenti interessi: l'uno di natura patrimoniale, l'altro a che le tabelle svolgano la funzione di informativa.

tassidermia, delle vicende che attengono alla detenzione della fauna lecitamente abbattuta e dei capi usati come richiami vivi¹⁶.

ff) Vietato è l'uso dei segugi per la caccia al camoscio. Tale divieto è dettato da ragioni di tecnica e tradizione venatoria, specie per il disturbo che i segugi possono arrecare agli altri selvatici che caratterizzano la fauna alpina.

È, infine, vietata la caccia sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione, e per una distanza di mille metri da essi (3° comma art. 21)¹⁷.

Spetta alle Regioni individuare i valichi montani interessati e renderli noti.

Paragrafo XV

Il porto del fucile fuori dei luoghi e dei periodi di caccia

Nelle pagine precedenti abbiamo accennato al problema del porto del fucile in periodo di divieto di caccia, e comunque fuori del contesto di caccia. Abbiamo anche osservato che, secondo un filone dottrinale e giurisprudenziale, il fatto integra sempre il delitto di porto illegale di arma, mentre da altra parte si sostiene che il cacciatore potrebbe, in ogni periodo dell'anno, andare tranquillamente a sparare come, dove e quando creda (anche in aperta campagna). Nessuna delle due opinioni ci convince pienamente.

Quanto alla teoria rigoristica, essa ci pare non cogliere il nodo centrale della questione quando afferma che il porto dell'arma in periodo di caccia chiusa costituisce sempre reato. A nostro modo di vedere, l'opinione è inesatta.

Ma la confutazione della predetta teoria non può, a nostro parere, essere prospettata seguendo quel filone dottrinale e giurisprudenziale¹ che pretende di scriminare penalmente il porto di fucile da caccia, in periodi di divieto di caccia, con il richiamo agli artt. 42 T.U. e 61 Reg., e alle disposizioni relative alla licenza di porto di fucile, di cui alla legge sulla caccia.

In buona sostanza, si afferma che la licenza di porto di fucile per uso caccia sarebbe composta da due distinte autorizzazioni: una di porto dell'arma e l'altra di porto del fucile per uso caccia; donde sarebbe sempre consentito il porto di fucile, salvo che vi siano espresse limitazioni (come avviene per il minorenni, nei confronti del quale l'art. 44, 2° comma, T.U. *stabiliva* la limitazione del porto di fucile per "solo uso caccia").

Non ci pare che sia questa la strada per uscire dall'*impasse*. E in verità, a parte la circostanza che la locuzione « *per uso caccia* », sia o non sia preceduta dall'avverbio "solo", significa che il porto del fucile è permesso ai fini dell'attività

¹⁶ In merito al coordinamento dell'art. 21 (lettere *t*, *bb*, *cc*, *ee*) con l'art. 30 (lett. *t*), vedi quanto osservato nel paragrafo XI.

¹⁷ *Valico montano* è la zona situata sulla linea di cresta di un sistema montuoso di altitudine inferiore, tale da porsi come luogo ideale per colpire gli stormi migratori di passaggio.

¹ Tesi emersa negli *Atti del IV convegno nazionale sulla disciplina delle armi*, AA. VV., Brescia, 1987. Conformi: App. Milano, 23.4.1987, Colombo, *Riv. Pen.*, 1988, 997; App. Cagliari, 1989.

venatoria, e non anche per altri scopi, sta di fatto che la pretesa di rilevare nella licenza di caccia due autonomi e distinti titoli autorizzatori (che si riferirebbero al porto di fucile) ci pare arbitraria, là dove essa vuole che la *medesima attività necessiti di due distinte licenze di polizia* (pur se accorpate in un solo titolo)².

Come si vede, la proposta interpretativa non offre un solido contributo all'individuazione del fondamento dogmatico della liceità del porto del fucile.

Noi riteniamo che tale fondamento dogmatico rimanga sepolto ove non si analizzino il vero significato e la vera portata della locuzione « *per uso caccia* »³. Ci pare, cioè, che l'indagine semantica intorno alla predetta locuzione sia di somma importanza per la giusta soluzione delle dispute sul punto.

E invero, « *porto di fucile per uso caccia* » non può significare « *porto di fucile solo quando si va a caccia* ». La prima locuzione ha un'accezione ben più ampia, includendo tutti quei casi nei quali l'arma viene usata e portata per finalità che attengono alla caccia⁴.

A noi pare, in altri termini, che la facoltà di « *porto per uso caccia* » comprenda tutti i comportamenti legati all'attività venatoria (anche pregressa o futura), purché a questa oggettivamente finalizzati e strumentali⁵.

² È vero che concorrono due titoli autorizzatori, ma l'uno si riferisce alla facoltà di portare il fucile per uso di caccia, l'altro si riferisce, invece, alla facoltà di esercitare attività venatoria (in sostanza, è una concessione per catturare la selvaggina, che è di proprietà dello Stato). Se così non fosse, si giungerebbe all'assurda conclusione di pretendere, da un lato, che per la stessa facoltà (semplice porto del fucile) debbano essere concesse due autorizzazioni (strana anomalia, perché ne basta una), e di ammettere, dall'altro, che la licenza di porto di fucile per uso caccia sia ben più ampia della licenza di porto di fucile per difesa personale: infatti, basterebbe ottenere la licenza di caccia per poter portare un fucile dove, come e quando si creda, eludendo persino quelle restrizioni (a es., statuizione che l'anima del fucile deve essere liscia) che, talvolta, sono imposte dall'Autorità in caso di concessione di licenza di porto di fucile per difesa personale; autorizzazione, quest'ultima, che, tra l'altro, presuppone un vaglio da parte dell'Autorità di P.S. ben più analitico e rigoroso (*e che, soprattutto, va operato annualmente*) rispetto a quello che si effettua per la concessione di licenza di caccia.

Innanzi, si è accennato alla Circolare del Ministero dell'Interno che ordina di depennare dai modelli prestampati la congiunzione « *anche* », che precede « *per uso caccia* »; e si è anche rilevato che, di recente, il problema è riemerso. Cfr. anche la sezione V del capitolo X.

³ Non a caso, la legge e l'autorizzazione adoperano la preposizione semplice di scopo « *per* », e non la preposizione impropria « *durante* » (la caccia), né gli avverbi di luogo (« *ove* », « *dove* ») o di tempo (« *quando* »). Se non si dà valore a tale diversa terminologia, si finisce per perdere di vista l'esatta interpretazione della locuzione e si addivene a conclusioni manichee, secondo le quali, nei giorni di « caccia aperta », al titolare di licenza di caccia sarebbe tutto consentito, mentre, nei giorni di « caccia chiusa », gli sarebbe tutto vietato. Il che non è vero: basti considerare che il titolare di licenza di caccia, se esercitasse attività venatoria in periodi o in luoghi nei quali è vietata la caccia, commetterebbe specifici reati di cui alla legge sulla caccia, oppure infrazioni di carattere amministrativo, ma non il delitto di porto abusivo di arma.

⁴ La Circolare n. 559/C.5803/10100.A(1), del 26.3.85, ha chiarito che al titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia è consentito il trasporto dell'arma anche in periodi di caccia chiusa. Tale trasporto deve essere, però, giustificato (a es., trasferimento dell'arma, trasporto per riparazioni, ecc.).

⁵ Vi rientra, così, la prova dell'arma, la prova di ricarica, la collimazione del cannocchiale, la gara, l'addestramento del cane, l'allenamento del cacciatore (che si concreta, appunto, nell'esercitazione di

Altrettanto errata ci pare, però, l'opinione secondo la quale, anche in periodi o in giorni di "caccia chiusa", il titolare di licenza di porto di fucile per uso di caccia può tranquillamente sparare in aperta campagna, ovvero nei poligoni di tiro a segno (o nei campi di tiro a volo) *improvvisati*.

E in verità, l'art. 21, lett. g), della legge n. 157 del 1992 vieta esplicitamente che, in periodi "di caccia chiusa", si possano portare o trasportare armi da caccia cariche. È implicito che, se è vietato caricare l'arma, è conseguentemente vietato sparare.

Di fronte al tenore letterale della norma, a nulla possono valere argomentazioni tese a sostenere che si eviterebbe l'illecito amministrativo se si dimostrasse che non esiste l'intenzione di andare a caccia, ma semplicemente quella di sparare qualche cartuccia⁶.

Tali asserzioni appaiono erronee e fuorvianti. Ogni attività inerente all'esercizio effettivo della caccia in periodi non consentiti è già vietata e sanzionata dall'art. 30, lettere a) e f), della legge n. 157/92. Anzi, tale più grave infrazione può essere commessa a prescindere dal caricamento dell'arma, e addirittura prima ancora che l'arma sia caricata: basta che il cacciatore si aggiri, anche con arma scarica, alla ricerca della selvaggina.

Questo ci porta all'indiscussa conseguenza che l'art. 21 citato mira a prevenire anche una differente aggressione al bene giuridico, e cioè le *occasioni di caccia*.

In altri termini, la norma in questione ci pare appartenere alla categoria dei cosiddetti *illeciti amministrativi di posizione*, con presunzione di responsabilità, *iuris et de iure*, a carico dell'agente (a es., violazione di cui all'art. 692 C.P., che era contravvenzione), in ordine ai quali a nulla rilevano le effettive e pur conclamate lecite intenzioni del responsabile della trasgressione⁷.

In definitiva, il porto del fucile in periodo di caccia chiusa, se finalizzato alla caccia o ad attività a essa connesse, potrà integrare illeciti di carattere

tiro). Orbene, crediamo che il cacciatore, qualora pratici il tiro in campagna, anche in periodi di caccia chiusa, non commetta tutti quei reati che spesso si ipotizzano; per vero, la licenza di caccia, consentendo il porto di fucile, *rende penalmente lecito l'uso dell'arma finalizzato alle attività strumentali e connesse alla caccia*.

⁶ Spesse volte, come panacea, si consiglia di informare preventivamente la Polizia o i Carabinieri. Ora, a parte il singolare ricorso a non codificate informative, si confonde, così ragionando, la *ratio* della norma in esame, e si sostiene che quest'ultima mirerebbe a vietare, in buona sostanza, l'intenzione di esercitare la caccia, anticipando il divieto di caccia alla soglia di caricamento dell'arma.

⁷ E così, per seguire l'esempio, come il commerciante che sia trovato in possesso di pesi diversi da quelli previsti dalla legge non potrà andare esente da sanzione pecuniaria, anche se viene assodato pacificamente (nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione) che detti pesi non sono stati mai usati e che egli non intendeva adoperarli, ugualmente colui che è sorpreso con arma carica, in periodo "di caccia chiusa", non potrà accampare alcuna scusante con il provare o il voler provare che non stava andando a caccia: tale prova gli gioverà, eventualmente, per scongiurare la più grave sanzione prevista dall'art. 30, ma non quella conseguente alla violazione dell'art. 21, perché quest'ultima norma prescinde dalle intenzioni dell'agente e mira a prevenire anche le *mere occasioni* che possano, in astratto, degenerare in episodi di caccia.

amministrativo e comportare l'adozione di provvedimenti afflittivi da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza (per abuso da parte del favorito).

Giova però, a questo punto, rilevare che il divieto di portare armi da caccia cariche non si estende a chi è abilitato per legge al porto di armi, né al titolare di licenza di porto di fucile per difesa personale⁸. Ovviamente, costoro non potranno esercitare attività venatoria; d'altronde, non lo potrebbero neppure "a caccia aperta", se non provvisti di relativa licenza; anzi, secondo alcuni indirizzi, in tali casi il contravventore incorrerebbe addirittura nei reati di porto abusivo di armi⁹.

A noi pare, invece, che la licenza di porto di arma per difesa personale, come la facoltà di girare armati, implichi la facoltà di portare l'arma (*consentita*) senza limitazioni di sorta, se queste non sono espressamente previste dalla legge; donde il corollario: il contravventore incorrerà nelle sole violazioni di cui alla legge n. 157 del 1992. Restano salvi, ovviamente, i provvedimenti adottabili dall'Autorità di P.S. (e resta salva la configurazione di eventuali reati contro il patrimonio)¹⁰.

Da quanto prospettato si evince che dissentiamo dai recenti indirizzi secondo cui la licenza di caccia legittimerebbe penalmente il porto del fucile per compiere atti illeciti¹¹. A parte che qui si tratta di totale *sviamento dalle facoltà* di cui è titolare il cacciatore, l'assunto finisce per equiparare la licenza di caccia al permesso di porto di fucile per difesa personale: il che è un assurdo, già per il solo rilievo che la licenza di porto per difesa va rinnovata *ogni anno* (art. 68 Reg.).

Del resto, sta per essere pubblicato un provvedimento legislativo che, aggiungendo un nuovo comma all'art. 61 Reg. del T.U., precisa che la concessione del porto di fucile per difesa personale deve poggiare sull'effettivo bisogno del richiedente. Trattasi, a nostro avviso, di *norma meramente ricognitiva*¹², o, al più, di *interpretazione autentica*, tesa proprio a evitare che il Questore, includendo disinvoltamente la congiunzione « *anche* » nella licenza di caccia, abiliti il titolare a portare il fucile per ogni dove e in ogni tempo.

⁸ Come si è visto innanzi, costoro ben possono portare, per difesa personale, un fucile che si usa quale arma da caccia; conseguentemente, ben possono portarlo carico e usarlo per esercitazioni in campagna, senza incorrere in alcuna violazione. Infatti, il divieto di cui all'art. 21 citato intende riferirsi alle armi che si portano in virtù della licenza di caccia, e non già a ogni arma catalogata quale arma da caccia; e, del resto, nessuna norma vieta (almeno attualmente) di usare per difesa personale (e quindi di usare per tiro) piombo spezzato.

⁹ Cass., 18.3.1957, ric. P.M., *Giust. pen.*, 1957, II, 657.

¹⁰ E, per vero, tale soluzione giuridica poggia, a nostro avviso, sull'esatto presupposto che la locuzione "per difesa personale", di cui alla relativa licenza di porto d'armi, sta a indicare (come innanzi detto a proposito della licenza di caccia) lo scopo per il quale è concessa la licenza, e non già il motivo interiore che deve animare il favorito al momento del porto.

¹¹ Sulle facoltà del titolare del permesso di caccia, vedi anche DE ANTONI-PLATÈ, *Atti del IV convegno nazionale sulla disciplina delle armi*, Brescia, 1987.

¹² Difatti, giungevamo a identica conclusione prima che si prospettasse l'imminente riforma: *Armi, munizioni, prodotti esplodenti, caccia, tiro*, Il Salice, Potenza, 1995, p. 46 e ss.